



**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI
COMUNE DI FANANO**

Atti di riferimento:

Deliberazione C.C. n. 13 del 30/04/2021

Indice:

- Articolo 1 Oggetto e limiti
- Articolo 2 Competenza gestionale
- Articolo 3 Funzionario responsabile
- Articolo 4 Della rappresentanza dell'Ente in giudizio avanti le commissioni Tributarie
- Articolo 5 Dichiarazione denunce e richieste
- Articolo 6 Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti
- Articolo 7 Rapporti con altri uffici ed enti pubblici o privati
- Articolo 8 Rapporti con i contribuenti
- Articolo 9 Notificazione degli avvisi e degli atti
- Articolo 10 Riscossione ordinaria
- Articolo 11 Riscossione coattiva
- Articolo 12 Dilazione del versamento
- Articolo 13 Rimborsi
- Articolo 14 Importi minimi ed arrotondamenti
- Articolo 15 Interessi moratori
- Articolo 16 Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie
- Articolo 17 Disciplina ed Ambito di applicazione
- Articolo 18 Avvio del procedimento su iniziativa dell'ufficio
- Articolo 19 Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
- Articolo 20 Effetti dell'invito a presentarsi
- Articolo 21 Atto di accertamento con adesione
- Articolo 22 Effetti della definizione
- Articolo 23 Diritto di interpello
- Articolo 24 Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

Articolo 1 - Oggetto e limiti

- Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e delle successive modificazioni ed integrazioni.
- Sono disciplinate dal presente Regolamento le norme generali riguardanti le entrate tributarie di competenza e gestite dal Comune in base alla legislazione vigente, nel rispetto dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione e secondo i principi di collaborazione, di correttezza e di reciproca fiducia.
- Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in deroga alle disposizioni di legge, salvo i limiti inviolabili disposti dall'Ordinamento Giuridico Italiano e da quello della Comunità Economica Europea. Per quanto non disciplinato esplicitamente dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Competenza gestionale

- E' attribuita al competente ufficio tributi interno del Comune la gestione di: IMU, TARI, TASI, TOSAP, Canone Unico Patrimoniale, Servizio Acquedotto, Servizio Illuminazione Votiva, Addizionale IRPEF.
- L'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, rientrante nel Canone Unico Patrimoniale, è gestita da soggetto esterno al Comune qualora l'Ente abbia proceduto alla concessione esterna ai sensi di legge.
- L'Ufficio di cui ai commi precedenti è competente allo svolgimento di tutte le funzioni, le fasi e le attività relative alla gestione integrale dell'entrata, compresa la gestione della riscossione ordinaria.
- In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, senza la necessità di modificare il presente testo unico, è facoltà del Consiglio Comunale, nell'esercizio del proprio potere regolamentare, disciplinare diversamente le modalità e le competenze in merito alla gestione delle citate entrate tributarie, anche con riferimento soltanto ad una o più fasi o attività, relative a ciascuna entrata tributaria o patrimoniale.

Articolo 3 - Funzionario responsabile del tributo

- Con riferimento a ciascuna entrata tributaria gestita direttamente dal Comune, a mezzo di ufficio interno o a mezzo di una delle forme associate previste per legge, il funzionario responsabile del tributo è il dipendente con posizione apicale del servizio al quale appartiene l'ufficio tributi.
- In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal dipendente incaricato ai sensi di legge e di regolamento.
- Nel caso di gestione affidata a terzi, l'ente concessionario o affidatario dovrà procedere alla nomina di un funzionario responsabile per ogni singolo tributo affidato, e del relativo vice facenti funzioni, scelti tra persone dotate di adeguati requisiti morali e capacità professionali. Il nominativo del funzionario e del sostituto dovranno, a cura del concessionario, essere comunicati al Comune. Il responsabile del servizio al quale compete il controllo sull'attività della gestione affidata a terzi, ha facoltà di formulare proposte di rimozione con conseguente sostituzione del funzionario o del vice nominati dall'ente gestore. Alla giunta comunale spetta gestire e risolvere con proprio atto le controversie ed i conflitti di competenza che dovessero sorgere tra funzionari responsabili o uffici competenti in merito allo svolgimento delle diverse fasi, attività e/o funzioni.
- Al funzionario responsabile competono le seguenti attività: sottoscrivere le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, disporre i rimborsi e ogni altra attività organizzativa e gestionale, nonché adottare i necessari provvedimenti per la gestione della riscossione ordinaria e coattiva. Sono attribuite allo stesso tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa alle entrate, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa

Articolo 4 - Della rappresentanza in giudizio avanti alle Commissioni Tributarie

- La rappresentanza giudiziale e sostanziale dell'Ente nelle cause riguardanti i propri tributi spetta al Sindaco, o al funzionario comunale, o all'organo competente stabilito per legge, e/o a persona di sua fiducia, anche non dipendente dell'Ente, appositamente delegata dallo stesso;
- Sia in sede giudiziale che stragiudiziale, il Sindaco, o il funzionario, o l'organo competente stabilito per legge, o il delegato di sua fiducia, sottoscrivono gli atti, compiono le attività e partecipano alle udienze, nulla escluso, necessari alla miglior tutela degli interessi dell'Ente, compreso ciò che comporta la disponibilità della posizione soggettiva del Comune, come proporre o aderire alla conciliazione giudiziale;
- Nelle citate controversie, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 5 – Dichiarazioni, denunce e richieste

- Distintamente per ciascuna imposta, diritto, canone o tassa comunale, l'obbligo di denuncia originaria, di variazione o di cessazione è assolto mediante l'utilizzo e la compilazione in ogni sua parte dei moduli messi a disposizione dal Comune o dai modelli standard nazionale (dichiarazione IMU) corredati: della eventuale documentazione, indicata nel modulo stesso, necessaria per la corretta applicazione del tributo; dell'attestato del versamento effettuato.
- Nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione devono essere indicati i dati e le informazioni necessarie alla corretta applicazione e quantificazione del tributo dovuto. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche devono senz'altro essere indicati in denuncia: gli estremi dell'atto di concessione; l'entità e la durata dell'occupazione concessa; l'ubicazione esatta dell'area occupata. Ai fini dell'applicazione della TARI devono senz'altro essere indicati in denuncia: le generalità e indirizzo del proprietario dell'immobile; gli elementi identificativi dei locali ed aree occupati, variati o cessati.
- Salvo diversa esplicita disposizione di legge, l'applicazione delle agevolazioni tributarie è subordinata alla presentazione di apposita denuncia-richiesta. La dichiarazione-richiesta deve essere presentata dall'interessato, mediante i moduli messi a disposizione dal Comune, entro i termini e secondo le modalità stabili per legge, per regolamento o con atto amministrativo per la presentazione delle dichiarazioni, denunce e comunicazioni relativamente e distintamente per ciascun tributo. Le denunce relative a richieste di agevolazioni, esenzioni e riduzioni d'imposta devono contenere i titoli, i dati e gli elementi che ne attribuiscono il diritto.
- La denuncia-richiesta di cui al comma precedente deve essere corredata della documentazione attestante i requisiti richiesti per legge e dai vigenti Regolamenti Comunali, necessaria alla verifica dei requisiti previsti. Se la documentazione attestante i requisiti proviene da altri uffici del Comune o da altri Enti pubblici, la stessa può essere sostituita da apposita autocertificazione da presentarsi ai sensi di legge. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
- La denuncia è considerata valida, anche se non redatta sul modello prescritto, qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la corretta applicazione e quantificazione del tributo, e quindi, fra l'altro, per: la corretta individuazione del contribuente e del soggetto dichiarante; l'individuazione e determinazione dell'oggetto imponibile; la determinazione della data di decorrenza o di cessazione dell'obbligazione tributaria; la determinazione dell'ammontare del tributo dovuto.
- In caso di presentazione di dichiarazione o denuncia priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla firma del documento entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso della violazione formale. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione.
- In luogo della documentazione da allegarsi ai sensi di legge o del presente Regolamento, è ammessa la presentazione di dichiarazione sostitutiva comprovante i fatti, gli stati o le situazioni certificate dagli stessi documenti, resa e sottoscritta ai sensi di legge. E' fatto salvo l'esercizio del potere istruttorio di controllo e di sopralluogo da parte degli uffici competenti, volto ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.

- In ogni caso, sono perentori i termini per la presentazione di dichiarazioni, denunce, istanze o richieste, previsti da norme di legge, regolamentari o da provvedimenti amministrativi adottati dallo scrivente Comune, salvo che non sia diversamente ed esplicitamente disposto altrove.
- Le denunce di cui ai commi precedenti, vanno presentate all'ufficio competente direttamente ovvero mediante spedizione con raccomandata senza ricevuta di ritorno o tramite PEC. Se non diversamente disposto altrove, le denunce, le dichiarazioni, le comunicazioni, le istanze e le richieste di cui ai commi precedenti, regolarmente e tempestivamente presentate, producono effetti anche per gli anni successivi a quello per il quale sono state presentate, a condizione che risultino immutate le condizioni, i dati, le informazioni, i fatti, le circostanze e tutti gli altri elementi dichiarati ed effettivamente sussistenti. In caso contrario, compreso i casi in cui vengono meno le condizioni per l'applicazione di agevolazioni, è fatto obbligo al contribuente di presentare apposita dichiarazione al competente ufficio. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

Articolo 6 – Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.
- La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.
- Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
 - ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
 - per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio entrate (o denominazione equivalente) ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
 - devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
 - la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
 - l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
 - per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di

quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;

- il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: (esempio: *all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.*);
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

Articolo 7 - Rapporti con altri uffici ed enti pubblici o privati

- Gli uffici del Comune forniscono, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio competente per assicurare l'attività di accertamento tributario.
- I soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione tempestiva all'ufficio competente.
- L'ufficio competente è autorizzato a trattare, ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati personali, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al comune stesso o ad altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili al fine dello svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo ed al perseguimento dell'evasione ed elusione tributaria.

Articolo 8 - Rapporti con i contribuenti

- Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune instaura rapporti di collaborazione con i contribuenti, al fine di facilitare loro negli adempimenti di legge. L'ufficio competente, se richiesto, presta collaborazione ai contribuenti per l'interpretazione delle norme e fornisce istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni.

- Regolamenti e provvedimenti a rilevanza tributaria, in particolare, quelli che determinano aliquote e tariffe sono rilasciati a qualsiasi richiedente senza formalità e gratuitamente anche in deroga ad altre disposizioni che prevedono pagamenti e rimborsi a qualunque titolo.

Articolo 9 - Notificazione degli avvisi e degli atti

- La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio competente con l'invio a mezzo raccomandata o a mezzo plico sigillato con ricevuta di ritorno e nei casi ammessi dalla normativa tramite PEC.
- Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio competente, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte di dipendente addetto all'ufficio predetto cui sia stata attribuita la qualifica di messo notificatore degli atti tributari del Comune.

Articolo 10 - Riscossione ordinaria

- Salvo non sia diversamente disposto altrove nel presente testo unico, la riscossione ordinaria delle proprie entrate è regolata secondo il sistema dell'autotassazione, ovvero lo spontaneo versamento, alle scadenze stabilite, da parte del contribuente dell'importo calcolato dallo stesso ovvero, qualora trattasi di attività di liquidazione ed accertamento, dall'ufficio.
- Qualora le risorse, gli strumenti ed i dati a disposizione, nonché la disciplina dell'entrata lo consentono, l'ufficio competente può sostituirsi, totalmente o parzialmente, al contribuente od all'utente nel procedimento di liquidazione dell'importo dovuto. A tal fine, l'ufficio può compiere, a titolo esemplificativo, una o più delle attività relative: all'elaborazione dei calcoli e del dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente ovvero dei dati e delle informazioni a propria disposizione; alla elaborazione, stampa e/o postalizzazione dei relativi atti; gestione della contabilizzazione; gestione dei rapporti con i concessionari della riscossione; gestione delle correzioni, rettifiche, sgravi, rimborsi e quant'altro è necessario alla corretta quantificazione di quanto dovuto.
- Possono essere delegate a soggetti esterni all'Ente lo svolgimento delle attività ausiliarie all'esercizio della funzione della riscossione, quali in via esemplificativa: la gestione della stampa, del confezionamento e della postalizzazione degli atti; la gestione dell'archiviazione cartacea ed informatica di documenti e degli atti; gestione dei flussi informatici.
- In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

- La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97; in alternativa la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal comune, o altre forme associative di cui faccia parte, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- L'attività di controllo ed accertamento è effettuata secondo le modalità stabilite per Legge.

Articolo 12 - Dilazione del versamento

- Il Funzionario Responsabile, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, concede la dilazione del pagamento delle somme dovute a titolo di atti di accertamento per il pagamento di tributi comunali, da richiedere entro i termini di scadenza previsti dagli atti stessi, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 (trentasei) rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a) fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;

- c) da euro 500,01 a euro 3000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre 6000,01: fino a trentasei rate mensili;
- La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali sulla quota riguardante l'imposta dovuta, come da presente regolamento;
- La rata di pagamento minima è pari ad euro 100,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;
- La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata;
- In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- Su richiesta del debitore il Funzionario Responsabile, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali;
- In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la dilazione concessa può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, in conformità ai limiti stabiliti nel presente articolo, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal beneficio.
- Di approvare i seguenti criteri e modalità di applicazione:
 - La presente direttiva:
 - si applica al debito o posizione debitoria riferita ad ogni singolo debitore relativa ad entrate, comprensive di eventuali interessi e sanzioni e spese, dovute anche per più annualità, a seguito di attività di accertamento e/o liquidazione;
 - si rende necessaria al fine di evitare casi di discrezionalità e/o disomogeneità da parte degli uffici competenti in fase di accettazione rilascio di tale agevolazione, individuando criteri uniformi per l'individuazione delle situazioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica, e quindi individuare gli aventi diritto alla dilazione, e la determinazione del numero di rate da riconoscere. L'individuazione dei criteri e delle procedure si rende essenziale da una parte per la necessità di accertare la citata temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente, dall'altra per l'esigenza di perseguire l'economicità, l'efficienza e la speditezza dell'azione amministrativa;
 - L'importo di riferimento della rata minima, individuato in € 100,00 è assunto a riferimento per riconoscere il diritto alla dilazione del debito; in caso di eccezionale difficoltà, autocertificata o documentata dal debitore oppure accertata dall'ufficio potranno essere riconosciute dilazioni con rate di importo inferiore a quello di riferimento sopra riportato.
- Al fine della del rilascio della dilazione di versamento, la documentazione da allegare alla richiesta sarà:
 - Per le persone fisiche: copia del saldo dell'ultimo estratto conto relativo ai conti o correnti bancari, postali o di deposito e/o il saldo al 31 dicembre dei conti bancari postali o di deposito a lui intestati;
 - Per le persone giuridiche:
 - Srl, Spa e società in accomandita per azioni: copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese ovvero, in alternativa, una relazione relativa allo stato economico – patrimoniale approvata dall'organo contabile;

- Società di persone e ditte individuali: copia dell'ultimo Modello Redditi presentato e una relazione economico – patrimoniale sottoscritta da uno dei soci o dal titolare
- Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione presentata dal debitore, non risulti possibile concedere la dilazione del versamento, il debitore stesso potrà comunque richiedere di accedere al beneficio facendo valere particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E.; Siffatte condizioni sono da ritenersi sussistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
 - cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
 - insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
 - contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore.

Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorché l'attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

In tutti i suddetti casi, la radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale espressa dall'I.S.E.E. dovrà essere idoneamente documentata e la relativa decisione dovrà essere esaustivamente motivata.

- In merito alla dilazione di pagamento delle entrate riscosse ordinariamente (e non a seguito di atti di accertamento/liquidazione), la dilazione di pagamento è concedibile, con riferimento esclusivo alla tassa rifiuti (comprese maggiorazioni, addizionali e spese) e al servizio acquedotto, secondo i seguenti criteri applicativi che seguono:
 - La dilazione è concedibile nelle sole *"ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso"* da verificarsi applicando i criteri e modalità sopra esposti.
 - In deroga, a quanto sopra disciplinato nel presente atto, salvo casi di eccezionale difficoltà, autocertificata o documentata dal debitore oppure accertata dall'ufficio, di norma possono essere concesse un numero massimo di 3 (tre) rate mensili, ciascuna di importo non inferiore ad € 50,00, con riferimento a quanto dovuto in sede di acconto o conguaglio oppure per l'intero anno.
 - Non è concedibile la dilazione di pagamento degli importi per tributi ed entrate diverse da quelle precedenti, dovuti in sede di autoliquidazione annuale, come ad esempio l'IMU

Articolo 13 – Rimborsi

- La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione su apposito modulo predisposto dal Comune.
- Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e alla eventuale liquidazione delle somme da rimborsare o in alternativa notifica il provvedimento di diniego.

Articolo 14 - Importi minimi e arrotondamenti

- Il contribuente non è obbligato a versare il tributo se questo, distintamente per ciascun periodo d'imposta, è di ammontare non superiore ad €. 3,00.
- Il Comune non procede a porre in essere alcuna attività di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di esecuzione o d'irrogazione di sanzioni, né ad emettere i relativi atti, qualora l'ammontare complessivo del credito tributario preteso, a titolo di tributo e/o interessi e/o sanzioni amministrative e/o spese, distintamente per ciascun periodo d'imposta, sia di ammontare non

superiore ad € 10,00. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica in caso di ripetuta violazione da parte del contribuente, per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. In tale ultima ipotesi il Comune può procedere al recupero anche con unico atto di tributi, sanzioni ed interessi relativi ad anni diversi.

- I limiti d'importo stabiliti ai commi precedenti non devono in ogni caso intendersi a titolo di franchigia.
- Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 15 - Interessi moratori

- Nel rispetto di quanto disposto dalla legge 27.12.2006 n° 296, gli interessi moratori per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono calcolati applicando, distintamente per ciascun anno solare, il relativo tasso, vigente *ratione temporis*;
- Ai sensi delle disposizioni di legge di cui al precedente comma, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno di imposta, gli interessi moratori sono calcolati applicando, distintamente per ciascun anno solare, il relativo saggio legale, vigente *ratione temporis*, stabilito dall' art. 1284 del codice civile;
- Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano nei casi esplicitamente e diversamente regolati da norme di legge speciali, quali a titolo esemplificativo, quella che disciplinano la riscossione coattiva a mezzo ruolo, quella che disciplina la conciliazione giudiziale avanti le Commissioni tributarie, quella che disciplina l' applicazione degli interessi in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Articolo 16 - Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie

- L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione a diversi tributi anche se riferito a diversi anni di imposta;
- E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione a diversi tributi anche se riferiti a diversi anni di imposta;
- La compensazione e l'accollo non sono possibili per debiti e crediti prescritti per i quali sia intervenuta decadenza dei modi e termini previsti dalla Legge;
- La compensazione e l'accollo devono essere richiesti dagli interessati per iscritto, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, corredata di distinta analitica e dettagliata dei conteggi e compensazioni e della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, adeguatamente documentati o autocertificati nel rispetto della normativa vigente;
- Nel caso della compensazione la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente debitore;
- Nel caso dell'accollo la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, dovendo risultare dalla stessa chiaramente i termini e i limiti dell'accollo;
- La richiesta si considera non presentata e priva di effetti in caso di mancato utilizzo o incompleta compilazione della citata modulistica o in caso di mancata sottoscrizione della stessa ai sensi dei precedenti commi;
- Le disposizioni di cui sopra non si applicano per le richieste presentate prima della decorrenza degli effetti della delibera di approvazione del presente articolo ed in ogni caso qualora l'incompleta compilazione riguardi elementi non essenziali per l'identificazione del richiedente ovvero ai fini del controllo dei conteggi, delle compensazioni, della provenienza e causa dei debiti e crediti, fatto salvo il potere del servizio competente di chiedere l'integrazione della modulistica e della documentazione;
- La compensazione e l'accollo sono accordati con atto adottato dal funzionario competente;
- Se entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere alla compensazione ed all'accollo, versando nei termini di Legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione;

- Resta in ogni caso impregiudicato, anche decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il potere del servizio competente di procedere ai necessari controlli e verifiche di quanto richiesto, anche ingiungendo ai richiedenti di produrre la documentazione attestante i crediti vantati dagli stessi, nonché il potere di adottare e comunicare gli atti del caso;
- Quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo si applica anche a tutte le ipotesi di compensazione previste da disposizioni di Legge in vigore relative ai tributi comunali;
- Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa generale fiscale ed in subordine quella civilistica.

Articolo 17 - Disciplina ed Ambito di applicazione

- E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflativo del contenzioso. L'istituto in questione è regolato dalle seguenti disposizioni regolamentari. Per quanto non disciplinato in questa sede si rinvia alle disposizioni di legge contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.
- La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo; esulano pure dal campo applicativo le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati, ad avvenuto integrale pagamento della somma dovuta.

Articolo 18 - Avvio del procedimento su iniziativa dell'ufficio

- Prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'ufficio competente, qualora la situazione lo consenta può invitare il contribuente ad un incontro per esperire il tentativo di accertamento con l'adesione. La partecipazione del contribuente al procedimento non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile;
- Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 19 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

- Il contribuente sottoposto ad attività istruttoria di accertamento può chiedere all'ufficio competente, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione;
- Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'art. 18 del presente regolamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo di raccomandata a/r. o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico;
- L'impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria comporta rinuncia all'istanza di definizione;
- La presentazione dell'istanza all'ufficio competente, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo;
- Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a presentarsi;

- L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio competente lo abbia in precedenza già invitato a concordare per il medesimo tributo e anno d'imposta, con esito negativo.

Articolo 20 - Effetti dell'invito a presentarsi

- La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione: eventuali motivate richieste di differimento sono prese in considerazione solamente se avanzate entro la data suddetta;
- La mancata comparizione dell'interessato o l'esito negativo del concordato, deve risultare da apposito succinto processo verbale allegato od in calce al medesimo atto di accertamento.

Articolo 21 - Atto di accertamento con adesione

- L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare originale, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore, munito di preventiva delega scritta in carta libera, e dal funzionario responsabile del tributo;
- Nell'atto di cui al comma 1 del presente articolo sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi e delle altre eventuali somme dovute in conseguenza della definizione.

Articolo 22 - Effetti della definizione

- L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile né modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma 2 del presente articolo;
- L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dall'articolo 14 del presente Regolamento, nei casi riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'ufficio competente alla data medesima;
- Qualora l'accertamento con adesione sia conseguente alla notifica di precedente avviso di accertamento, questo deve intendersi definitivamente annullato e privo di effetti solo a decorrere dal momento del perfezionamento della definizione con la conseguenza che fino e non oltre tale momento deve intendersi solo automaticamente sospesa a tutti gli effetti di legge l'efficacia e l'esecutività del citato atto;
- A seguito della definizione, purché riducibili per legge, le sanzioni per violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge;
- In ogni caso, purché riducibili per legge, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato.

Articolo 23 - Diritto di interpello

- Nel caso concreto in cui il contribuente si trovi ad applicare norme di dubbia interpretazione, sulle quali il competente ufficio non si è già espresso, lo stesso ha il diritto di interpellare, anche per iscritto, il servizio tributi in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune in materia tributaria;
- Il funzionario responsabile, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli;

- In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma 2 del presente articolo, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Articolo 24 - Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021;
2. Conservano integralmente la loro validità ed effetti gli atti approvati dai competenti organi comunali e le disposizioni di legge e regolamentari in vigore alla data di approvazione del presente regolamento in merito alle aliquote, tariffe ed agevolazioni;
3. Conservano integralmente la loro validità ed effetti le disposizioni regolamentari vigenti alla data dell'approvazione del presente testo unico, con riferimento agli atti ed ai procedimenti amministrativi di liquidazione ed accertamento tributario in corso, o comunque non definiti, a tale data;
4. A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra norma regolamentare con esso non compatibile, fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti.